

"Comandamento" bregagliotto del 1778 e la sua applicazione

Autor(en): **Stampa, R.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **18 (1948-1949)**

Heft 1

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-17219>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

„Comandamento” bregagliotto

del 1778 e la sua applicazione

R. STAMPA

La lettura di qualsiasi documento, anche se rivela magari solo un breve ed incompleto squarcio della vita dei nostri antenati o dei nostri contemporanei, riesce sempre dilettevole ed utile, poichè dalle vicende descritte noi possiamo trarre ammaestramenti per la vita presente e futura.

Il primo « documento » che pubblichiamo comprende una **Pubblica grida e comandamento**, emanati nel 1778 dal podestà don **Federico de Salis di Soglio**, suddivisi in 22 articoli, di cui i primi si riferiscono alla vita religiosa e morale e gli altri più alla vita pratica. La grida doveva esser letta in tutte le chiese. Il manoscritto ci fu messo a disposizione dal dott. G. Baldini. Comprende 2 fogli, in parte consumati dai tarli. Le parti mancanti le abbiamo facilmente potute completare. - Lo spirito di cui è pervasa la grida è ancora in tutto e per tutto medievale e conforme a quello dello **Statuto Criminale** del sec. XVI (1557 e 1597), di cui possediamo tre copie, l'una stampata e le altre due manoscritte. Lo Statuto Criminale è suddiviso in 89 articoli. Gli **Statuti e ordini civili** dello stesso anno, di cui possediamo pure un nitido manoscritto, comprendono invece 93 articoli, cui vanno aggiunti **Tre articoli e ordinati dal Comun Sopra Porta**. Gli statuti criminali e civili di tutte e tre le Valli verranno man mano pubblicati, nei prossimi anni, nei Quaderni Grigioni Italiani, affinchè il lettore possa non solo studiare e meditare gli statuti criminali e civili della propria Valle, ma anche confrontarli con quelli delle altre Valli del Grigioni Italiano.

La seconda parte della presente pubblicazione comprende invece alcuni contratti di un **Protocollo** steso nel 1795 dal notaio del Tribunale criminale, Giacomo Maurizio. Sono 102 pagine nitidamente scritte, di cui mancano però le prime 12. Le pagine o scene riprodotte illustrano le « gesta » di un certo Rodolfo S., di cui, casualmente, conosciamo anche l'anno di nascita (1775). R. S. apparteneva a un antico casato bregagliotto. Il padre e il nonno furono notai, il bisavolo e un altro antenato persino podestà ! - Ad eccezione dell' ortografia, che abbiamo adattato alle regole odierne e di qualche mutamento riguardante scene descritte in modo da poter forse offendere il pudore, il testo è stato riprodotto tale e quale come figura nel manoscritto. Dei nomi delle famiglie non diamo che le iniziali e ciò per la ragione che abbiamo voluto far rivivere non rappresentanti di singole famiglie, ma tipi vissuti nel sec. XVIII !

I

Il “Comandamento”

D'ordine e Comandamento dell' Ill.mo Sig. Landama e Commissario don Federico de Salis di Soglio, Podestà regg.te meritiss.mo dell' inclita Valle di Bregaglia e sua mag.ca Criminale Dritta si fa pubblica grida e Comadamento — del 1778.

1) Che nissuna persona di che stato, grido e condizione essere si voglia, ardisca bestemmiare e in qualunque altro modo profanare il nome santissimo di Dio sotto

pena al corpo afflittiva in presenza della Mag.ca Drittura; intendendo che li genitori siano responsabili delli loro figliuoli e li padroni per li loro servi. Ed inoltre si ammonisce ogni qualunque persona di andare diligentemente alle Sante Prediche e funzioni sacre ammessevi; sotto pena a chi ciò senza legittime cause trasgredisse, alla Sud.ta Mag.ca Dritt.ra arbitraria.

2) *Che nessuna persona come sopra ardisca praticare delle opere servili né far contratti, distratti, conteggi e condotte di qualunque sorte nei giorni di domeniche e di altre feste da noi solennizzate, nelle quali altresì si proibisce che nessuno possa caricare né condurre mercanzie né a Casaccia né altrove nel distretto di questa nostra Valle, a riserva del passaggio in senso della convenzione 8.*

3) *Riconoscendo la Mag.a Dritt.ra che nelle rispettive cure della nostra valle la parola di Dio da Rev.di Ministri debba venir predicata secondo l'ortodossa dottrina e confessione elvetica come relative alla sacra scrittura ed istruzione e edificazione pubblica; così nell'atto che ciò loro seriamente si impone. Si crede anche necessario di proibire ogni e qualunque radunanza pretesa religiosa che potesse tenersi di poche — o molte persone private con l'assistenza o sotto la direzione di altri ministri o missionari foresti, come contendono se non a perturbare la pace e porre discordie e dissensioni nelle famiglie sotto pena arbitraria in conoscenza del diritto; a qual affetto resta imposto a ciascun giudice d'invigilare che vengano ovviati ed impediti questi disordini, e in ogni caso, anche d'introduzione di simili ministri o missionari foresti, avvisarne subito l'Ill.mo Sig. Podestà, acciò possa provvedere prontamente a norma del caso e realtà del fatto.*

4) *Ad oggetto d'impedire le pur troppo frequenti, scandalose ed immature gravidanze se le vietano rigorosamente sotto la pena di Reinisi dieci, proibendo altresì sotto la d.tta pena a Rev.di Ministri di plublicare (sic) e copulare qualsivoglia persona o persone forestiere della nostra valle o non soggette alla rispettiva loro cura senza che al prefatto Ill.mo Sig. Podestà consti in autentica forma dello stato libero di sud.ta persone copulande e ciò anche sotto pena arbitraria tenor alle circostanze volendo altresì che il termine e modo per la pubblicazione e copulanze di tutti i matrimoni debba riferirsi alla statutaria disposizione, cioè non avanti il quinto giorno, non compreso quello della pubblicazione.*

5) *Si proibisce a ciascheduna persona di qualunque grado e condizione invitare o ammettere alla lui tavola in occasione di nozze di più di 36 persone, inclusi li parenti e domestici e ciò sotto la pena di Reinisi due per ogni persona eccedente sud.o numero da levarsi alli sposi in cosa. Come pure sotto la stessa pena nissuno ardisca introdursi nelle altrui cose per vegliare qualunque persona defunta senza essere addimandato delli attinenti del morto, volendo altresì che nei battesimi si attenghi alla prammatica dello statuto prefisso.*

6) *Per prevenire li casi funesti, avvenimenti che arrivar potrebbero dalle troppo anticipate sepolture di defunte persone, si proibisce che non possasi seppellire alcun defunto avanti di 24 ore circa di tempo dopo che fu spirato e che donne morte durante li 40 giorni di puerperio, persone restate per colpi apoplettici, soffocate nell'acqua e d'ogni altro male violento non possono esser seppellite avanti del dì 40 ore circa dopo spirati, senza il previo consenso dei Sigg. Giudici presenti del loco dove sarà accaduto il caso sotto pena in cognizione del Dritto C. — —.*

7) *Si ingiunge seriamente l'osservanza dello Statuto criminale cap. 14 in merito a balli maschere sotto le pene in quello comminate.*

8) *Che nissuna persona ardisca portare pistole, stili, cortelli stillati e guggie di sella fatte in forma di stiletto, a riserva di pistole di misure a cavallo volendo che li*

forestieri consegnino le loro armi all'oste in tempo del loro arrivo e non riprenderle che nell'atto della partenza, imponendo agli osti di renderli avvisati del presente ordine e ciò tutto in pena di Reinisi 15 per ogni persona e trasgressione, oltre la confisca delle armi.

9) Che nessun condottieri d'orsi, scimmie e altre fiere e ciarlatani possa trattenerli nel distretto di questa valle più di ore 24 sotto pena alli osti o albergatori dei medesimi di Reinisi 6, nel caso che dessero a questi albergo per più d'una notte; imponendo loro altresì di render avvisata tal gente di questa legge al primo arrivo nella loro osteria sotto la stessa pena; volendo che sia lecito a chi sia d'uccidere dette fiere in caso di aggressione.

10) Che nessun oste, bettoliere o mercante possa sotto qualunque titolo o pretesto ricevere in pagamento ovvero in cambio cosa alcuna da figli di famiglia, ovvero da persone dalle leggi fatta soggetta all'altrui podestà; come anche a persone di mala condotta ed al vino dedite, sotto la pena di dover retrodare la roba ricevuta, e di più esser castigate in Reinisi 15: ed in conoscenza della Mag.ca Dritt.ra volendo altresì che sotto la stessa pena li mercanti o crammeri debbano vender le lor merci nella pubblica piazza; e che pure sotto tale pena li osti e bettolieri non debbano vender vino o roba mangiativa in tempo delle Sacre funzioni.

11) Si proibisce di far rumore, chiassi, suoni in tempo di notte nelle terre di questa nostra Valle, sotto pena di Reinisi uno per persona e per volta e reduplicata in tempo festivo tanto giorno che di notte.

12) Che nessuno ardisca accender fuoco nei boschi, tanto comuni che particolari o in qualunque altro luogo, con evidente pericolo di danneggiare, sotto pena arbitraria oltre il rifacimento dei danni in caso e imponendo rispettare alla cautela de' fuochi e spazzamento dei camini, la totale osservanza degli Ordini Economici che da ogni terra si son fatti e si avrebbero da fare, e sin tanto che tali non vi sono, si proibisce massime di mandar figliuoli o persone non in età di discrezione a prender fuoco ed anche con fuoco o lume solo, nei tobiati (fienili), stalle, cassine d'ogni tempo e massime di notte ed in tempo di vento e siccità sotto pena di Reinisi 3 per persona e per volta, da levarsi a chi manderà o trasgredirà egli stesso come sopra e anche in conoscenza della Mag.ca Dritt.ra a misura che i casi da pubblica sicurezza saranno per esigerlo.

13) Che qualunque persona, cui fosse rubato qualche cosa, oppure ch'avesse ritrovato qualche cosa, debba sotto pena di Reinisi 6 notificare il tutto colle debite circostanze al pref.o Ill.mo Sig. Podestà o a un giudice criminale entro il termine statario.

14) Che nissuno ardisce nel distretto di questa valle comprare tossico e questo in alcun modo tener appo di sè, senza precisa licenza dell'Ill.mo Sig. Podestà o d'un giurato, sotto pena arbitraria della Mag.ca Dritt.ra.

15) Che nessuno ardisca sotto pena di Reinisi 10 far alcuna sorte di risse e battitura in tempo di giorno, e di duplicata pena in tempo di notte e più in arbitrio della Mag.ca Dritt.ra tenor le circostanze.

16) Si impone ad ogni molinaro o fornaro senza però derogare alla legittima giurisdizione dei Sig.ri Provisionari che far debbano il pane bello e di perfezione, senza frode o inganno e in conformità del peso e meta di Chiavenna, sotto pena arbitraria della Mag.ca Dr.ra a chiunque come sopra controfara con lasciar scarseggiare per ogni baz un'onza e mezza della metà suddetta oppure d.to pane mal cotto o malcondizionato o di qualche cattiva qualità col proibire sotto la predetta pena che nessuno ardisca impedire ai Sigg. Giudici e Provvigionari di poter in ogni tempo riconoscere e

pesare il pane come sopra; imponendo pure ai molinari o fornari sud.i dover ricevere la loro moltura in grano tenor la consueta ed antica usanza.

17) Che nessuno ardisca sotto pena arbitraria alla Mag.ca Dritt.ra di corrompere o tentare in qualunque modo o sotto qualunque titolo o pretesto di corrompere qualunque giudice, come pure di quello subornare o tentare come sopra con promessa, regali, lusinghe, minacce o in qualunque altro modo di far deviare qualunque giudice come sopra dal suo dovere.

18) Che nessuno ardisca andar alla caccia di qualunque selvaticina a riserva d'animali nocivi, della calenda aprile sin alla calenda luglio, sotto pena di Reinisi 6 per ogni volta. Come pure sotto l'istessa pena si proibisce ogni sorte di caccia e di pesca in ogni tempo a qualunque forestiero o abitante grigione di quei luoghi che non permetteranno la caccia e pesca ai nostri vicini.

19) Si proibisce il gioco, sotto le pene comminate nel cap. 10 dei Criminali, come pure si proibisce a chiunque di molestare cavalli nel pascolo, sotto la pena di Reinisi 12. Item si proibisce di vendere o comprare a misura e peso qualunque cosa nel Distretto della Valle con altri pesi e misure che quelle della Valle. Riservando i patti espressi fra i contraenti sotto la pena statutaria si proibisce di metter mano per recar danno a qualunque canale o condotto d'acqua inserviente a pubblico beneficio di qualsivoglia terra della Valle.

20) Si impone e comanda sotto pena alla mag.ca Dritt.ra arbitraria che ciascun condottiero di mercanzie debba condurla fedel.mte in ordine alle lettere di porto con riporre la mercanzia in luogo sicuro e coperto dove non fosse dogana e occorrendo nelle balle, cassa della mercanzia qualunque rotture che debbono d.ti condottieri far quella accomodare per maggior sicurezza della mercanzia stessa e neglignendo tali precauzioni e che d.ta mercanzia per trascuraggine del condottiere venisse in tutto o in parte a mancare o soffrire qualche danno o ritardo. Tali condottieri tenuti siano a tutti li danni e spese oltre il rifacimento del danno e dalla mag.ca Dritura castigati a misura del fatto e loro negligenza secondo le circostanze; imponendo altresì a chiunque trovasse tali mercanzie in luoghi mal sicuri e impropri di dover sotto pena di Reinisi 2 notificare a qualche membro della mag.ca Drittura. E che ogni Giudice sia tenuto ad ordinare la provisionaria riparazione come pure la pronta spedizione di d.ta mercanzia sino al primo Porto a spese del condottiere, imponendo altresì ai condottieri di questa o d'altra roba di non metter mano alle barille per bere o lasciar bere o appropriarsi della sud.ta roba a loro confidata sotto pena arbitraria od anche di furto proibendo altresì qualunque manipoglio sopra le vetture a danno della giusta mercede dei condottieri sotto pena come sopra.

21) Che nessuno ardisca appropriarsi legname nodato o marcato, in qualunque luogo d'altrui ragione, anche nei comuni boschi; e che nessuno debba entrare negli orti, giardini o campi per furtivamente levar frutti, verdure e qualsiasi prodotto e per danneggiare le piante e roba altrui; che nessuno ardisca massime nei tempi del raccolto delle castagne, delle noci o di altro andare sugli effetti non suoi per appropriarsi di tali frutti, sotto pena di furto ed anche arbitraria alla mag.ca Dritt.ra in qual pena incorreranno i genitori e padroni che ai loro figlioli e servitù o sotto qual si voglia titolo ammetteranno o saranno troppo indolenti nel proibirlo; ordinando altresì che nessuna persona possa dar alloggio nè sostegno nè ricever alcuni dei sud.ti frutti da chiunque massime forestiere che nè sud.ti tempi ad un tal affetto nella nostra valle s'introdurranno in pena arbitraria, in cognizione del dritto a norma del fatto se e in quanto siano punibili.

22) Ad oggetto di metter riparo a frequenti furti accadenti nella nostra valle, si

stima necessario rammemorare il contenuto dei capi criminali 72 e 73. Quali statuiscono che chiunque avrà rubato per il valore di un baz debba esser torturato, accendendo tal somma debba con sentenza esser privato di fede e giuramento e per la somma di L. 6 gli debbano essere tagliate ambedue le orecchie, e per la somma di L. 9 gli debba esser tagliata la man sinistra e per la somma di L. 15 il maschio debba esser appiccato e una femmina nell'acqua annegata e pagar tutte le spese e dar alli Comuni L. 100 e questo in conoscenza del Dritto.

Ordinando la presente pubblicazione nelle Chiese affine nessuno possa addurre ignoranza.

Data in Vico Soprano dal Palazzo della Residenza li 18. Gienaro 1778.

AGOSTINO GIANINO della M.ca Drittura Nottaro d'ordine d'essa.

II

Esempi di applicazione del comandamento

I misfatti di un „enfant terrible„

« Costituito Giov. S., assistito dal sig. Notaio B. Motti come procuratore per riprendere i tre punti d'accusa contro lui » (cioè di un certo Rodolfo S., nato nel 1775. Quando si svolse il processo R. S. era dunque 21enne). Primo punto: « Giov. S. è accusato di essersi litigato con Rodolfo S. d'Anzintoni allo Spino ». Secondo punto: « Deve esser passato con vettura carica in giorno festivo a Promontogno ». Punto terzo: « Deve aver rotta sicurezza ». Per i primi due punti Rodolfo S. si è rimesso alla Magn.a Drittura, la quale « prenderà nuovi lumi ». Dal protocollo risulta però che Rodolfo S. ebbe anche una baruffa a Borgonovo, all'osteria, con un notaio Giacomo S., il quale espone che « in sostanza crede di non aver trasgredito in niente alle nostre leggi, che giocava alla mora con detto Rodolfo S. (in seguito R. S.) in compagnia d'altri e che s'è accorto che gli altri l'ingannavano nel giocare, aggravandolo di diverse partite che non ha perso e che lui s'è doluto di questo e che di questo si è azzuffato con detto R. S. La M. D. (Magnifica Drittura) trova che il suo detto merita qualche punizione e lui non vuol rimettersi; perciò si sospende (il processo) fino alla prima radunanza per confrontare con la controparte ». La lite di Borgonovo fu in seguito composta, poichè, « dopo più parole » R. S. « si rimette alla M. D. per il castigo e fu condannato d'una spesa e mezza e promise il Sig. Giov. G. » (cioè di pagare le spese nel caso che R. S. lo rifiutasse!).

Anche il primo punto dell'accusa, cioè la lite allo Spino fra Giovanni S. e R. S., fu rimessa. Ma ecco che il protocollo menziona un'altra lite, che R. S. ebbe con un certo Rodolfo Z., il quale espone che « in sostanza lui non ha tirato fuori coltello contro detto R. S. e che lui non aveva alla mano altro che un reitel (?), ma che ha ben detto che merita di scannarlo se avesse un coltello; fu deciso che venga al confronto con detto R. S. » Un certo Giov. G., che aveva assistito alla lite, vien citato davanti alla M. D. quale testimonio e « ammonito per suo giuramento a dire la pura verità. Questo non può accertare se Rod. Z. aveva un coltello oppure un legno in mano (!!). Rod. Z. andò in consiglio con Giov. G. e Giov. Rod. S. e li conferma a quanto a qui sopra detto - indi dopo questo passò la M. D. a deliberare e decise di punire Rod. Z. per essersi trasportato in via verso la controparte con parole e minacce e anche fatti con levata la mano e dato un pugno; il detto si è rimesso e fu castigato in pecunia di due spese, compreso la disubbidienza ». Questa volta almeno R. S. è riconosciuto innocente e Rod. Z. colpevole!

Ma R. S. deve purtroppo scolparsi davanti alla M. D. di ben più gravi accuse. Diamo la parola al protocollo.

« Costituita Orsina P. per esaminarla sopra l'affare accaduto il 7 maggio con R. S. Dice in sostanza che detto R. S. voleva per forza forzarla a prendere i suoi piaceri, che di forza gli oppose anche una lettera e la lesse. Per questa volta fu dalla M. D. rimandata, però renda ubbidienza alla prima chiamata e con averla avvisata che tenga celato il passato. Si costituì R. S. per il suddetto affare, gli fu fatto un esame, il quale è contrario a quello deposto su detta Orsina P.,¹⁾ lui dice non averla sforzata per niente, ben si accorda di aver aperta la lettera e letta e anche questo senza opposizione di detta Orsina e confessa d'aver fallato aprendo e leggendo detta lettera. Fu dalla M. D. per ora rimandato con promessa d'ubbidienza. Costituita Orsina P. e con più parole fu ammonita per che dica la verità; infine passò il Sig. Locotenente Ant. Trailla nella camera con essa per fargli nuovo esame ». Ancora una volta Orsina P. sostenne quanto già aveva esposto. « Costituito R. S., il quale fu nuovamente interrogato e che dica la pura verità in merito all'affare accaduto con la P.; lungo tempo insistette su quanto ha deposto, finalmente disse che per risparmiar tempo si vuol rimettere intieramente alla M. D., la quale non accettò la sua rimessa, ma che l'accetterebbe se dice la verità. Prese consiglio di 6 membri e infine acconsente d'aver commesso « quanto gli veniva attribuito ». Perciò si rimette alla M. D. per tutto il suo mal operato; fu licenziato per oggi, imponendogli che per domani comparisca per venirne a una cadenza di questo affare. » L'indomani R. S. conferma davanti alla M. D. il suo fallo, aggiunge però « che non è solo, essendovi altri e citò Florio Sprecher e si esibisce di provare ». Vien chiamata la P. che, naturalmente, difende il suo onore, e sostiene la sua innocenza. « Quindi fu nuovamente fatto chiamare lui e gli fu detto se è in caso di provare quello che ha deposto questa mattina. » Egli contesta l'illibatezza della P. ma, « riguardo alla nomina del Florio Sp. disdice e dice di essersi sbagliato il nome, che deve esser un altro... Avvertito dunque che nomini quel tale e lui dice che non possa provar nessuno. » Da ciò risulta nettamente che R. S. non era l'abile difensore della propria causa. E nel protocollo non vien purtroppo riferito ciò che disse in sua difesa il Sig. Locotenente Andr. Bazichero « secondo le formalità usate. » « Venne quindi letto l'art. 31 dello Statuto criminale che in sostanza dice che deve stare 3 ore alla berlina.²⁾ Fu domandato grazia e concessa, riducendo il castigo a filippi 8. » Dopo la lettura anche di « un articolo della legge imperiale che prescrive il taglio della mano destra (!) per quelli che aprono lettere » (lettere indirizzate ad altri), R. S. domandò grazia e « chiese che possa far venir qualcuno al suo conto per difesa. » Il difensore chiese « che il castigo sia pecuniale », il che fu accordato e quindi ridotto a 12 Armette. La M. D. si riserva però il diritto « di procedere più avanti », nel caso che la P. diventasse madre !

Forse il lettore si chiederà come mai R. S. tacciasse proprio un certo Florio

¹⁾ Nella copia del nostro protocollo, che non è completa, manca la prima parte dell'inchiesta concernente i rapporti fra R. S. e Orsina P.

²⁾ Lo riproduciamo in extenso: Se un maritato svergognasse una giovina di buona voce e fama, che tal maritato sia crodato alli Comuni R. 100 e per anni 5 privato di fede e giuramento, e tal giovina per sua pena sia messa in catena pubblica per tre ore, qualle sia tenuta a tener la creatura per sei settimane essendoli pagato R. 6 per la paiola e non più e se tal maritato o vedovo non avesse da pagare la sudetta suma sia anco esso messo in catena pubblica per 3 ore e questo s'intende ancora delle Fantesche che stanno in casa del maritato o vedovo essendo di buona voce e fama.

Spr. di aver pure avuto dei rapporti con O.P.! La risposta ce la dà il protocollo. È il 4 giugno del 1795 « nel Pretorio tenendo Bacchetta il Sig. Loc.to Andrea in assenza del Sig. Podestà e con gli assistenti giudici. Dopo dato gloria a Dio col sentore della bacchetta, si è costituito Florio Sprecher per esser nuovamente esaminato sopra il fatto commesso con Orsetta G., detta pistola, ed essa conferma intieramente quello che ha deposto. » Si passa quindi al confronto dei due: « due punti di contradizione insorgono fra d'essi, l'uno è che esso dice che lui non è il padre della creatura, l'altro che lui l'ha sempre pagata e trattata come... » donna di costumi leggeri. Essa nega questo, dicendo non esser stata mai pagata e che lui solo poteva essere il padre della creatura. » La controversia non si limitò però alle accuse mosse dalla Pistola e alle difese sostenute dal Florio Sp., ma indusse anche il Sig. Nottaro Giov. C. ad « esporre pianto di doglianza per calunnia sporta contro di lui », poichè una certa Anna, vedova di qm. Anto S., aveva preteso che anche questi avesse avuto a che fare con Orsetta P.! A quanto pare la vedova non s'è però presentata davanti alla M.D. a rispondere della calunnia, cosicchè « dopo aver invocato il divin nome donde procede ogni retto e giusto giudizio, la M.D. ha sentenziato che approva interamente il pianto messo dal Sig. Nottaro Giov. C., lasciando tempo alla controparte di venire a rispondere per la prima radunanza ». Il 18 giugno la M. D. è nuovamente riunita nel Palazzo Pretorio a Vicosoprano. Florio Spr., assistito dal Locotenente Gaudenzio Giovanolli detto Baron, chiede « che si faccia un severo esame a quest'Orsetta che certo dirà che avrà avuto a fare con altri che con lui e che lui non vorrebbe essere l'accusatore d'un altro, riservandosi però che dopo esame fatto, se lei non nomina altri, lui la denuncierà a suo tempo ». Il Florio, come si vede, nella sua difesa è molto più cauto di R.S., il quale aveva accusato il Florio Sp. di aver avuto rapporti con l'Orsina P., ma non era poi stato in grado di provare quanto aveva asserito... Verso la fine di novembre la M.D. si occupò nuovamente della faccenda. Lei continuò a sostenere che il Fl. fosse il padre della creatura, mentre lui pretendeva il contrario e « che essa ha avuto a fare con altri nominatamente col Casot » ecc. ecc. Ma ecco che il Florio vien pure accusato di aver avuto rapporti anche con certa Magretta C., « i quali rapporti non furono senza conseguenze, poichè Florio Spr. fu condannato a pagare filippi 20. Dal protocollo risulta inoltre che Orsetta G. detta Pistola venne « castigata pecuniariamente con L. 120 per i suoi falli. »

Merita d'esser riprodotta integralmente anche la fine del protocollo, la quale rivela l'alta concezione morale e religiosa che animava i giudici bregagliotti del secolo XVIII, nonchè la preoccupazione che la giustizia potesse forse un giorno esser fatta da soggetti non all'altezza di tale compito: « Indi la M.D. avendo terminato i suoi conti rinunciò alla Bacchetta col pregare il giudice dei giudici che ci voglia perdonare in quello che si può averlo offeso, ed anche supplicare il Signor acciò vengano eletti alle nostre veci soggetti capaci di far valere la giustizia nella nostra Valle quale di tutto cuore desidero. Amen ». Segue la firma del notaio del tribunale criminale, Giacomo Maurizio e l'approvazione della lod. Deputazione dei conti comuni in data 19 maggio 1796.